



Istituto d'Istruzione Superiore "A. Oriani – L. Tandoi"



Via Santa Faustina Kowalska, 1 – 70033 CORATO (BA) – ITALIA
Codice M.I.U.R.: **BAIS054008** – C.F.: **93437770725** – Tel: **0808721047**

Sito web: **www.orianitandoi.edu.it** - E-mail: **bais054008@istruzione.it** - PEC: **bais054008@pec.istruzione.it**

	BAPC05401G Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani"		BARC054017 Istituto Professionale: Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Sanità e Assistenza Sociale, Commerciale "L. Tandoi" (sede associata)
---	--	---	--

Circolare n. 216

Corato, 25/11/2024

Ai Docenti a T.D.

Al Personale ATA a T.D.

e p.c.: Al D.S.G.A.

S E D E e Sito web

OGGETTO: Ferie docenti e personale ATA con contratti a tempo determinato

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art.1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno : *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"*

Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie *"per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*.

L'ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24 ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l' art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno".

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Puglia, così come adattato dal Collegio dei Docenti in data 20 maggio 2024 con delibera n°13 e dal Consiglio di Istituto in data 22 maggio 2024 con delibera n° 117 ha previsto le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

sabato 02 novembre 2024;

dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

lunedì 3 febbraio 2025;

martedì 4 marzo 2025;

dal 17 aprile al 27 aprile 2025

Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate e del pronunciamento della Suprema Corte, **INVITO FORMALMENTE i docenti con contratto a tempo determinato interessati**

- a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (docenti con contratto al 6 giugno 2025)
- a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni e/o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno ad esclusione di quelli destinati agli scrutini ed all'Esame di Stato (docenti con contratto al 30 giugno 2025)

con ESPRESSO AVVISO che verrà reiterato anche in corso d'anno della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

I docenti assunti a tempo determinato manterranno il diritto alla monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale e dal Consiglio d'Istituto e, per i docenti con contratto al 30 giugno, il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (escluse le giornate dedicate alle operazioni di scrutinio ed all'Esame di Stato)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. FRANCESCO CATALANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate